

**IN BREVE:**

1. Proroga al 30 giugno 2023 per la "Rottamazione-quater"
2. Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti
3. Convertito in legge il decreto "Blocca cessioni"
4. Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio
5. Detrazioni e deduzioni Irpef per l'anno d'imposta 2022
6. Credito d'imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l'elenco degli ammessi
7. Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l'accesso al 5 per mille 2023
8. Interpello nuovi investimenti: ulteriori chiarimenti e indicazioni operative
9. Cessione tax credit energia I trimestre 2023: comunicazione entro il 18 dicembre

**APPROFONDIMENTO:**

Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022

## IN BREVE

### **1. Proroga al 30 giugno 2023 per la "Rottamazione-quater"**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 21 aprile 2023, ha preannunciato la prossima proroga di alcuni termini riferiti alla cosiddetta "Rottamazione-quater".

Prorogato dal 30 aprile al **30 giugno 2023** il **termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla "Rottamazione-quater"** delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

Differito, di conseguenza, al **30 settembre 2023** (invece del 30 giugno) il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione trasmetterà a coloro che hanno presentato le istanze di adesione, la **comunicazione delle somme che dovranno versare per il perfezionamento della definizione agevolata**.

Una prossima disposizione stabilirà inoltre che la **scadenza per il pagamento della prima o unica rata** (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al **31 ottobre 2023**.

### **2. Conciliazione agevolata controversie tributarie: tutti i chiarimenti**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 19 aprile 2023, n. 9/E*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 9/E/2023, con le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla conciliazione agevolata prevista dall'art. 1, commi da 206 a 212, della legge di Bilancio 2023 nell'ambito della tregua fiscale.

I chiarimenti, in particolare, riguardano la **procedura conciliativa "fuori udienza"** che permette di definire, **con un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo e l'ulteriore beneficio di una rateazione in 5 anni**, le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 34/2023, la procedura conciliativa "fuori udienza" è applicabile alle controversie fiscali pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell'accordo è prorogato al 30 settembre 2023.

Con riferimento alla **pendenza della lite**, l'Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso alla controparte. Per la definizione della lite mediante conciliazione agevolata, di conseguenza, non è richiesto che al 15 febbraio 2023 ricorra anche l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà comunque essere effettuata nei termini di legge.

Nella circolare viene inoltre precisato che, qualora gli importi pagati a titolo di

riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il **rimborso** della differenza.

### **3. Convertito in legge il decreto "Blocca cessioni"**

*D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito dalla legge 11 aprile 2023, n. 38*

Con la conversione in legge 11 aprile 2023, n. 38 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (c.d. Decreto "Blocca cessioni") diventano definitive le novità introdotte nel corso dell'iter parlamentare, in particolare: viene prorogato al 30 settembre 2023 il termine per gli interventi in corso sugli edifici unifamiliari (villette) o plurifamiliari autonomi; è possibile comunicare all'AdE la cessione/sconto delle spese 2022 oltre il 31 marzo fruendo della remissione in bonis; sono salve le opzioni di sconto/cessione per interventi in edilizia libera con accordo stipulato entro il 16 febbraio; le spese per superbonus sostenute nel 2022 diventano detraibili in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, anziché in 4, ma dalla dichiarazione 2023 (dichiarativi 2024).

### **4. Crediti da bonus edilizi residui: la scelta della rateizzazione lunga dal 2 maggio**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 aprile 2023, n. 2023/132123*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce le modalità per la fruizione **in 10 rate annuali** dei crediti non ancora utilizzati derivanti da **cessione o sconto in fattura** relativi alle detrazioni per **superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche**, come previsto dal decreto "Aiuti-quater" (art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022).

Dal 2 maggio 2023 i soggetti titolari di crediti da superbbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) potranno comunicare la scelta per la rateizzazione lunga utilizzando la nuova funzionalità web all'interno della **"Piattaforma cessione crediti"**. Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

La rateizzazione lunga si applica ai crediti d'imposta relativi a interventi agevolati con superbbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di quest'anno.

### **5. Detrazioni e deduzioni Irpef per l'anno d'imposta 2022**

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di detrazioni e deduzioni. Si ricorda che dal 1° marzo 2022 le **detrazioni per i figli a carico** di cui all'art. 12 del TUIR spettano **solo per i figli con 21 anni o più**. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'**assegno unico** che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta.

*Vedi l'Approfondimento*

#### **6. Credito d'imposta investimenti pubblicitari incrementali anno 2022: approvato l'elenco degli ammessi**

*Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Provvedimento 20 aprile 2023*

È stato approvato e pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2022**.

Nell'elenco, allegato al Provvedimento di approvazione del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 aprile 2023, sono indicati i singoli importi potenzialmente fruibili da ciascun soggetto, come risultanti dalle comunicazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate.

La fruizione del credito è **subordinata alla verifica preventiva**, da parte delle imprese, **di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla**

**normativa europea sugli aiuti de minimis**.

Il credito di imposta è utilizzabile **in compensazione**, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 41/E dell'8 aprile 2019.

#### **7. Pubblicati gli elenchi delle Onlus che hanno richiesto l'accesso al 5 per mille 2023**

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/elenco-iscritti-onlus-2023](http://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/elenco-iscritti-onlus-2023)) è stato pubblicato l'elenco delle Onlus e delle Asd che hanno presentato l'istanza di accreditamento per accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2023 (anno d'imposta 2022).

È possibile consultare l'elenco pubblicato attraverso il motore di ricerca presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (area 5 per mille - [www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/domanda+5+per+mille/2023/motore.htm](http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/domanda+5+per+mille/2023/motore.htm)) cercando per denominazione, codice fiscale o provincia.

Le scadenze:

- **entro il 2 maggio** il legale rappresentante dell'ente o un suo incaricato munito di formale delega poteva richiedere la **correzione degli eventuali errori anagrafici** alla Direzione Regionale dell'Agenzia territorialmente competente;
- **entro il 10 maggio** sarà pubblicata la **versione aggiornata** dell'elenco, con l'anagrafica corretta.

#### **8. Interpello nuovi investimenti: ulteriori chiarimenti e indicazioni operative**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 28 marzo 2023, n. 7/E*

Con la circolare n. 7/E del 28 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti alla luce dell'esperienza maturata negli anni, in continuità con la circolare n. 25/E del 2016, per favorire un ulteriore sviluppo dell'istituto dell'**interpello nuovi investimenti**. Oltre a spiegare gli **effetti delle recenti modifiche**, che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, il documento fornisce indicazioni operative, come quelle relative ai **documenti da allegare**, e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.

#### **9. Cessione tax credit energia I trimestre 2023: comunicazione entro il 18 dicembre**

*Agenzia delle Entrate, Provvedimento 3 aprile 2023, n. 2023/116285*

L'art. 1, commi da 2 a 5, 45 e 46, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) riconosce alle imprese, al ricorrere di determinate condizioni, alcuni crediti d'imposta pari a una quota delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi.

Con il Provvedimento del 3 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove versioni del "*Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta*", delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, utili per comunicare alla stessa Agenzia la cessione dei crediti d'imposta sul "caro energia" relativi al I trimestre dell'anno.

Tale **comunicazione** può essere presentata **dal 5 aprile fino al 18 dicembre 2023**.

## APPROFONDIMENTO

### **LE PRINCIPALI DETRAZIONI E DEDUZIONI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2022**

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le **detrazioni** IRPEF riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le **deduzioni** riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Per il 2022 ricordiamo le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente:

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito, di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000, di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non i 29.200 euro, 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro, 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro, 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro, 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;

- **Detrazione per figli a carico**, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all'art. 12 del TUIR spettano **solo per i figli con 21 anni o più**. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato dall'INPS a seguito di apposita richiesta. Chi presta l'assistenza fiscale determinerà l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022 secondo le vecchie regole e applicherà le nuove regole per determinare l'ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l'ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli. Per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi due mesi del 2022, si terrà conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022. Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall'assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più. Nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione per i figli a carico, ad esempio perché il primo figlio è nato a maggio 2022, non viene meno la

necessità di indicare i dati dei figli nel prospetto dei familiari a carico poiché questi dati sono necessari per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico. Si rammenta che per i figli non è mai possibile fruire delle detrazioni previste per gli altri familiari a carico;

- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri**, nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19% con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni**, con durata non inferiore a 5 anni che

non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e dal 2016 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);

- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;
- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro;
- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità**, nella misura del 50% su un ammontare

complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);

- **Detrazione delle spese per la frequenza della scuola dell'infanzia**, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della

detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;

- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;
- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con**



**qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;

- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

**ATTENZIONE:** Sempre in tema di novità si ricorda che **le spese che hanno diritto**

**alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, sono detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile**, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra le **deduzioni** ricordiamo:

- i **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
- i **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- i **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- l'**assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di **separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico,

acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;

- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.